



COPIA

COMUNE DI CALUSO

Citta' Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 58 DEL 28-11-2019

OGGETTO :

Ricognizione periodica delle partecipazioni dell'Ente Locale, con riferimento alla situazione al 31/12/2017, ai sensi dell'art. 26 co. 11, del D.Lgs. 175/2016.

L'anno **duemiladiciannove**, addì **ventotto**, del mese di **novembre**, alle ore **18:30**, nella sala delle riunioni.

Convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale nelle persone dei signori:

Cognome e Nome	Pr./As.
Maria Rosa CENA	Presente
Luca CHIARO	Presente
Bruna BRETTI	Presente
Lorenzo BIANCO	Presente
Giuliana PATTERLINI	Presente
Roberto PODIO	Presente
Ferdinando GIULIANO	Presente
Dario ACTIS FOGLIZZO	Presente
Giovanni TUNINETTI	Presente
Davide MOTTO	Presente
Gianna SCAPINO	Presente
Piero Giorgio DE LA PIERRE	Presente
Marilena PEDROTTI	Presente

Presenti: 13
Assenti: 0

La Signora **Maria Rosa CENA** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale **Ezio IVALDI**.

OGGETTO: Ricognizione periodica delle partecipazioni detenute dall'Ente Locale, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017, ai sensi dell'art. 26, comma 11, del D.Lgs. 175/2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su relazione dell'Assessore competente

PREMESSO che con deliberazione di Consiglio comunale del 26/09/2017 nr. 46 l'ente ha adottato il provvedimento di revisione straordinaria delle partecipate previsto dall'art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"(TUSP), come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 Giugno 2017 nr. 100 (Decreto correttivo); –verificando che tutte le partecipazioni possedute avevano i requisiti per essere mantenute senza interventi di razionalizzazione;

DATO ATTO che l'art. 20 c. 1 del citato TUSP recita . *“Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo*

1

5

”.

ATTESO che ai sensi del predetto T.U. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni:

1) non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

2) possono mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U. ossia:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in

materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

f) ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *"in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato"*;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U., sopra richiamato;

2) che non soddisfino i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

3) per le quali si verifichino le seguenti condizioni (cfr. art. 20, c. 2, T.U.S.P.):

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti tenuto conto che per le società di cui all'art. 4 comma 7 DLgs 175/2016 ai fini della prima applicazione del criterio in esame si considerano i risultati dei primi cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società

partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

TENUTO CONTO, inoltre, che è fatta salva la possibilità di mantenere le partecipazioni

1. In società che producono servizi economici d'interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis del D.L. 138/2011 e s.m.i. anche fuori dell'ambito territoriale del comune di Caluso e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti dell'art. 16 del TUSP;
2. in società che, alla data di entrata in vigore del TUSP, siano già state costituite ed autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 del DLgs 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni dei capitali privati (comma 1) e soddisfano i requisiti dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del proprio fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c. 3) possono rivolgere la produzione ulteriore rispetto a detto limite anche a finalità diverse a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VISTE le linee guida emanate dal MEF per il 2019;

VALUTATE, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'ente, con particolare riguardo, all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

RILEVATO che possono rientrare nel perimetro della ricognizione straordinaria ai sensi del D.Lgs. 175/2016 i seguenti enti societari:

SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI s.p.a. siglata anche SCS con partecipazione del 6,75% Capitale Sociale i.v.Euro 909.464,64 e sede in IVREA (TO) Via Novara, 31/A – P.I./C.F./N.I. 06830230014 del Registro delle Imprese di Torino - R.E.A. 815749

SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO siglabile SMAT Sede legale: Corso XI Febbraio n. 14 – 10152 Torino Capitale sociale nominale € 345.533.761,65 C.F.-P.I.V.A. e Registro delle Imprese di Torino: 07937540016 con partecipazione 0,00013%(corrispondente a nr. 7 azioni valore nominale euro 451,85;

PRESO ATTO della nota della SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO dove afferma che in quanto ritiene di dover essere esclusa dalla ricognizione ai sensi dell'art. 26 c. 5 del DLGS 175/2016 (TUSP) in quanto entro il 30 Giugno 2016 ha compiuto atti volti alla quotazione in mercati regolamentati di strumenti finanziari diversi dalle azioni, posizione ribadita anche nel 2019 pertanto si ritiene legittima l'esclusione dalla ricognizione;

RITENUTO di dover includere, per completezza, nonché per testuale richiamo fattone dal citato art. 20 del TUSP anche le partecipazioni indirette di ciascuna delle partecipate dirette:

ATTESO che il Comune di Caluso detiene una partecipazione dello 0,18% nell'ente consortile "Turismo Torino e Provincia" Iva/ Cod.Fis: 07401840017 - REA di Torino: 890093 con sede in

Torino – Via Maria Vittoria 19, ente che nel corso del 2018, in attuazione della legge regionale numero 14 dell'11 luglio 2016, si è trasformato in società consortile assumendo la denominazione di "Turismo Torino e Provincia s.c.r.l." con espresso richiamo statutario all'art. 2615-ter del codice civile e che l'art. 2 comma 1 del TUSP definisce espressamente le "società" come "gli organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili, ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile";

RILEVATO che:

la Società Canavesana Servizi risulta avere acquisito una singola azione del Banco popolare BPM;

la società consortile Turismo Torino srl possiede una partecipazione in "Torino Sight Seeing srl" pari al 9% del capitale sociale pari ad euro 100.000 corrispondente ad una partecipazione indiretta del Comune di Caluso dello 0,0162%;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni dirette possedute evidenzia che sono riconducibili all'art. 4 comma 2 lettera a) del TUSP mentre le partecipazioni indirette derivano da decisioni sulle quali, per l'esiguità della partecipazione, non è possibile influire;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, nella documentazione allegata che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'adozione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

VISTA la documentazione allegata che comprende le schede con i dati analitici, i prospetti redatti secondo il formato reso disponibile dal MEF e dalla Corte dei Conti nonché la relazione tecnica adottata in occasione della precedente revisione straordinaria da trasmettere alla Corte dei conti e richiamare integralmente il contenuto;

VERIFICATO che in base a quanto sopra non sussistono partecipazioni da alienare;

RICHIAMATI il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con atto del Sindaco approvato con CC nr. 11 del 23/04/2015, ed i risultati dallo stesso ottenuti approvati con atto di Consiglio nr. 11 del 12/04/2016, provvedimento, unitamente alla revisione straordinaria approvata con atto del 26/09/2017 del quale costituiva aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c. 2, T.U. e la delibera CC 81/2018 ricognitiva della situazione partecipate al 1/12/2017;

ATTESO che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile dal Responsabile del Settore Contabilità e Finanze;

CON 11 VOTI favorevoli, 0 contrari, 2 astenuti (Conss. De La Pierre, Pedrotti), espressi in forma palese

DELIBERA

1) di approvare la relazione tecnica, le schede con i dati ed i prospetti da trasmettere al MEF ed alla Corte dei Conti;

2) di autorizzare il mantenimento delle seguenti partecipazioni senza ulteriori interventi:

A) SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI s.p.a. siglata anche SCS con partecipazione del 6,75% Capitale Sociale i.v.Euro 909.464,64 e sede in IVREA (TO) Via Novara, 31/A – P.I./C.F./N.I. 06830230014 del Registro delle Imprese di Torino - R.E.A. 8157492);

B)SOCIETA'CONSORTILE " TURISMO TORINO E PROVINCIA s.c.r.l." Sede legale in Via Maria Vittoria, 19 - Torino Fondo consortile € 1.169.000 di cui € 2.500 da versare - P.Iva/ Cod.Fis: 07401840017 - REA di Torino: 890093 – (Capitale sociale di € 835.000 dopo la trasformazione) posseduto per 3 quote;

3)di dare atto che SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO siglabile SMAT Sede legale: Corso XI Febbraio n. 14 – 10152 Torino Capitale sociale nominale € 345.533.761,65 C.F.- P.I.V.A. e Registro delle Imprese di Torino: 07937540016 con partecipazione 0,00013%(corrispondente a nr. 7 azioni valore nominale euro 451,85) **e' esclusa dal perimetro ricognitivo** ai sensi dell'art 26 c 5 del TUSP avendo adottato entro la data del 30/06/2016 atti volti all'emissione di strumenti finanziari diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati;

4) che per le seguenti partecipazioni indirette l'ente,data l'esiguita' della quota posseduta, non e' in grado d'influenzare le scelte sul mantenimento:

PARTECIPAZIONI INDIRETTE SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SCS SPA

00876600016 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI VISCHIE E DEL
VERBANO CUSIO OSSOLA – SOCIETTA' COOPERATIVA A
RESPONSABILITA' LIMITATA

PARTECIPAZIONI INDIRETTE TURISMO TORINO SCRL

09725480017 CITY SIGHTSEEING TORINO S.R.L.

5) di dare atto che non esistono partecipazioni da alienare;

6) di dare atto che non esistono partecipazioni alle quali siano applicabili provvedimenti di razionalizzazione, aggregazione o di liquidazione e, in generale, che le partecipazioni oggetto di ricognizione non richiedono alcun ulteriore intervento;

7) di disporre che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;

8) che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e smi, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000, vengono espressi i seguenti pareri dal Responsabile di Settore:

Parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, e di regolarità contabile

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
CONTABILITA' E FINANZE
Dr.Danilo BERTOLDI

Letto confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Maria Rosa CENA

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Ezio IVALDI

=====

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Caluso, lì _____

La Responsabile Settore Amministrativo

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all' albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e con decorrenza dal
30-12-2019 ai sensi dell'art. 124 co. 1 T.U.E.L..

Caluso Lì 30-12-2019

Il Messo Comunale

=====

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data 10-01-2020

Per la scadenza del termine di 10 giorni dopo la pubblicazione

Caluso lì

La Responsabile Settore Amministrativo

LINEE DI INDIRIZZO PER LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI
RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI
DAGLI ENTI TERITORIALI
(ART. 20 D.LGS. N. 175/2016)

INDICE

01.	<u>SCHEDA ANAGRAFICA</u>
02.	<u>RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE</u>
02.01.	Ricognizione delle società a partecipazione diretta
02.02.	Ricognizione delle società a partecipazione indiretta
02.03.	Grafico delle relazioni tra partecipazioni
03.	<u>REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA (T.U.S.P.)</u>
03.01.	Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
03.02.	Condizioni art. 20 co. 2
04.	<u>MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE</u>
05.	<u>AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE</u>
05.01.	Contenimento costi
05.02.	Cessione/Alienazione quote
05.03.	Liquidazione
05.04.	Fusione/Incorporazione
05.05.	Riepilogo
06.	<u>ELENCO MOTIVAZIONI</u>

LINEE GUIDA PER LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE
DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI TERRITORIALI
(ART. 20 D.LGS. N. 175/2016)

01. SCHEDA ANAGRAFICA

Tipologia Ente:

Comune

Denominazione Ente:

PIEMONTE

Codice fiscale dell'Ente:

84002950016

L'ente ha effettuato la revisione straordinaria ai sensi dell'art. 24, d.lgs. n.

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano

Nome:

DANILO ILARIO

Cognome:

BERTOLDI

Recapiti:

Indirizzo:

PIAZZA VALPERGA, 2

Telefono:

0119894940-3293175014

Fax:

011983155

Posta elettronica:

d.bertoldi@comune.caluso.to.it

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Se l'ente partecipa al capitale di una società sia direttamente sia indirettamente, compilare sia la scheda 02.01. sia la scheda 02.02.

02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta

Progressivo A	Codice fiscale società B	Denominazione società C	Anno di costituzione D	Stato E	Anno di inizio della procedura F	% Quota di partecipazione G	Attività svolta H	P
Dir_1	6830230014	Società Canavesana Servizi s.p.a.		Attiva		6,7500	gestione rifiuti	
Dir_2	7401840017	Turismo Torino e Provincia s.c.r.l.		Attiva		0,0018	l'organismo preposto alla promozione della provincia di Torino	

Le società a partecipazione diretta (quotate e non quotate) sono sempre oggetto di ricognizione, anche se non controllate dall'ente.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna F: Selezionare l'anno dal menù a tendina solo se nel campo "stato" è stata selezionata una delle seguenti opzioni: "cessata"; "sospesa"; "Sono in corso procedure concorsuali"; "Sono in corso procedure di liquidazione".

Colonna G: Inserire valori comprensivi di decimali.

Colonna H: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna I: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna J: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna K: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna L: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta

Progressivo	Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	Stato	Anno di inizio della procedura	Denominazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	

Le società a partecipazione indiretta (quotate e non quotate) sono oggetto di ricognizione solo se detenute dall'ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna F: Selezionare l'anno dal menù a tendina solo se nel campo "stato" è stata selezionata una delle seguenti opzioni: "cessata"; "sospesa"; "Sono in corso procedure concorsuali"; "Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento".

Colonna G: Inserire la denominazione delle società/organismi (1 o +) attraverso le quali l'ente partecipa alle medesime. Per le indirette di livello successivo, inserire la denominazione delle società/organismi partecipanti (1 o +) del livello immediatamente precedente.

Colonna H: indicare separatamente ciascuna quota di partecipazione (comprensiva di decimali) qualora la partecipazione sia detenuta attraverso 2 o + società/organismi tramite.

Colonna I: indicare una unica quota di partecipazione (comprensiva di decimali) determinata in proporzione alla quote di partecipazione dei livelli precedenti.

Colonna J: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna K: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna L: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna M: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:

Numero medio dipendenti (e)	126,00
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2018	49.524,00
2017	177.513,00
2016	59.407,00
2015	48.448,00
2014	33.793,00

Importi in euro	
Costo del personale (f)	6.183.183,00
Compensi amministratori	35.200,00
Compensi componenti organo di controllo	28.000,00

Importi in euro	
FATTURATO	
2018	15.952.786,00
2017	15.908.866,00
2016	15.948.574,00
FATTURATO MEDIO	15.936.742,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

NO

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

NO

- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

NO

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12 -quinquies)

NO

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

NO

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

NO

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

NO

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Trattandosi di società con partecipanti solo enti pubblici affidatari di fatto non è esposta al mercato e presenta un costante equilibrio economico, finanziario e patrimoniale – NOTA. oltre all'organo di controllo esiste un revisore dei conti che percepisce un compenso di euro 7.500,00

Azioni da intraprendere:

NESSUNA

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata:	1	(a)
Denominazione società partecipata:	Società Canavesana Servizi	(b)
Tipo partecipazione:	Diretta	(c)
Attività svolta:	gestione rifiuti	(d)

indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)	NO
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)	NO
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)	NO
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)	NO
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12 -bis)	NO
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12 -sexies)	NO
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:	
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)	NO
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)	NO
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)	NO
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)	NO
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)	NO
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9- bis)	NO
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	SI
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)	SI
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)	NO
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)	NO
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)	SI
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)	NO
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)	NO

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Vedi relazione allegata- l'attività è svolta verso gli enti soci -e l'attività rientra oggettivamente fra quelle ammesse (raccolta, trasporto ecc. rifiuti)

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:

Numero medio dipendenti (e)	82,00
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2018	2.336,00
2017	1.004,00
2016	1.103,00
2015	1.094,00
2014	897,00

Importi in euro	
Costo del personale (f)	3.086.334,00
Compensi amministratori	0,00
Compensi componenti organo di controllo	32.839,00

Importi in euro	
FATTURATO	
2018	6.960.990,00
2017	9.824.773,00
2016	7.120.452,00
FATTURATO MEDIO	7.968.738,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

NO

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

NO

- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

NO

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12 -quinquies)

NO

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

NO

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

NO

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

NO

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Settore specifico non esposto al mercato

Azioni da intraprendere:

nessuna

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata:	Dir_2	(a)
Denominazione società partecipata:	Turismo Torino e Provincia S.c.r.l.	(b)
Tipo partecipazione:	Diretta	(c)
Attività svolta:	promozione turismo	(d)

Indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)	NO
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)	NO
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)	NO
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)	NO
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12 -bis)	NO
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12 -sexies)	NO
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:	
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)	NO
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)	NO
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)	NO
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)	NO
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)	NO
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9- bis)	NO
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	SI
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)	NO
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)	NO
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)	NO
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)	SI
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)	NO
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)	NO

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Vedi relazione allegata – promozione del turismo e del territorio quindi attività non economica che non determina un immediato ritorno al soggetto che la svolge.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione

Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite oppure in parte direttamente e in parte indirettamente).

Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna E).

Colonna F: Indicare la/le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.

Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessità della società alle finalità medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni dell'erogazione del servizio mediante la società anziché in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e dell'opportunità costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorre la motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessità di opere di manutenzione operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente.

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.01. Contenimento costi

Compilare una scheda per ciascuna società per la quale si prevedono interventi di contenimento dei costi

Progressivo società partecipata: (a) Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata: (c)

Tipo partecipazione: (d)

Attività svolta: (e)

Descrivere gli interventi di contenimento programmati:

Indicare le motivazioni:

Indicare le modalità di attuazione:

Indicare i tempi stimati:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.02. Cessione/Alienazione quote

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare

Progressivo società partecipata: (a)

Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata: (c)

Quota di partecipazione da cedere/alienare: (d)

Tipo partecipazione: (e)

Attività svolta: (f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.

(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.03. Liquidazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende mettere in liquidazione

Progressivo società partecipata: (a) Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata: (c)

Tipo partecipazione: (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.04. Fusione/Incorporazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende fondere/incorporare

Progressivo società partecipata: (a) Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata: (c)

Tipo partecipazione: (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione dell'operazione straordinaria:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento dell'operazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.05. Riepilogo

Azione di razionalizzazione	Progressivo	Denominazione società	% Quota di partecipazione	Tempi di realizzazione degli interventi
Contenimento dei costi				
Cessione/Alienazione quote				
Liquidazione				
Fusione/Incorporazione				

06. ELENCO MOTIVAZIONI SCHEDE 05.02, 05.03 E 05.04

Scheda 05.02: Cessione/Alienazione quote

Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Internalizzazione delle attività svolte dalla società
- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall'Ente
- Società inattiva o non più operativa
- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro nel triennio precedente
- Perdite reiterate
- Carenza persistente di liquidità
- Società con oggetto analogo o simile ad altri organismi partecipati dall'Ente
- Altro (specificare)

Scheda 05.03: Liquidazione

Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Internalizzazione delle attività svolte dalla società
- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall'Ente
- Società inattiva o non più operativa
- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro euro nel triennio precedente
- Perdite reiterate
- Carenza persistente di liquidità
- Società con oggetto analogo o simile ad altri organismi partecipati dall'Ente
- Altro (specificare)

Scheda 05.04: Fusione/Incorporazione

Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Svolgimento di attività complementari o analoghe a quelle coinvolte nel progetto di fusione/incorporazione
- Aggregazione di società di servizi pubblici locali a rilevanza economica
- Riduzione/contenimento dei costi di funzionamento (compresi quelli degli amministratori e organi di revisione interna) o dei costi di produzione di beni e servizi
- Compensazione di eventuali squilibri finanziari e/o economici preesistenti alla fusione/incorporazione
- Realizzazione di economie di scala e di altre sinergie per l'integrazione di fasi consecutive della produzione di beni e servizi e/o migliore utilizzo degli impianti, delle attrezzature e del know how in uso
- Altro (specificare)

COMUNE DI CALUSO

Città Metropolitana di Torino

RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AI SENSI DELL'

ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016

ANNO 2019

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il *“coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”*, gli enti locali devono avviare un *“processo di razionalizzazione”* delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indicava i criteri generali cui si deve ispirare il *“processo di razionalizzazione”*:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Con il DLgs n. 175 del 16 agosto 2016 - Testo unico delle società partecipate il legislatore ha cercato di dare un assetto organico al settore delle partecipazioni pubbliche in soggetti costituiti in forma societaria .

L'art. 4 del citato decreto ha rivisto e stabilito nuovi limiti, in particolare ha precisato i tipi di società che possono essere partecipate da enti pubblici (art. 3), le finalità perseguibili (art. 4) ed oneri di motivazione analitica per la costituzione e l'acquisto di partecipazioni anche attraverso aumento di capitale.

L'ente ha adottato il piano operativo di razionalizzazione previsto dall'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con atto del Sindaco approvato con CC nr 11 del 23/04/2015, ha rendicontato i risultati dallo stesso ottenuti con relazione approvata con atto di Consiglio nr. 11 del 12/04/2016 e



aggiornato lo stesso piano con l'atto ricognitivo straordinario previsto dall'art. 24, c. 2, T.U. approvato con deliberazione CC nr. 46 del 26/09/2017.

L'esito della ricognizione, con esito negativo per assenza di partecipazioni da cedere, è stato comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

L'art. 20 dello stesso decreto 175/2016 ha previsto che le Amministrazioni pubbliche effettuino, annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

I predetti provvedimenti di ricognizione e di riassetto sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 nonché inviati alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

L'art. 20 c. 7 prevede che la mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti oltre all'applicazione dell'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.

In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4. 6. Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147¹.

11568-bis. Le pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, e le società da esse controllate direttamente o indirettamente possono procedere: a) allo scioglimento della società, consorzio o azienda speciale controllata direttamente o indirettamente. Se lo scioglimento è in corso ovvero è deliberato non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli atti e le operazioni posti in essere in favore di pubbliche amministrazioni in seguito allo scioglimento della società, consorzio o azienda speciale sono esenti da imposizione fiscale, incluse le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. In tal caso i dipendenti in forza alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono ammessi di diritto alle procedure di cui ai commi da 563 a 568 del presente articolo. Ove lo scioglimento riguardi una società controllata indirettamente, le plusvalenze realizzate in capo alla società controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi; b) all'alienazione, a condizione che questa avvenga con procedura a evidenza pubblica deliberata non oltre dodici mesi ovvero sia in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore della presente disposizione e alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014. In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30 per cento alla data di entrata in vigore della presente disposizione deve essere riconosciuto il diritto di prelazione. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi



Il Comune di Caluso ha approvato la razionalizzazione periodica per l'anno 2017 con delibera CC 57 del 01/10/2018 integrata dalla deliberazione 81 del 19/12/2018 per la sopravvenuta normativa del MEF che ha approvato il format delle schede da allegare al provvedimento di razionalizzazione con esito negativo per assenza di partecipazioni da cedere.

SOCIETA' PARTECIPATE

Società Canavesana Servizi s.p.a (SCS)

Via Novara 31/A- 10015 IVREA(TO)

P.I./C.F./N.I. 06830230014 del Registro delle Imprese di Torino – R.E.A. 815749

Capitale sociale i.v. Euro 909.464,64

La quota posseduta dal Comune di Caluso è del 6,75 per cento corrispondente a 180.450 azioni ordinarie euro 61.353,00 (valore nominale di ciascuna azione 0,34 euro).

La S.C.S realizza nel territorio dei Comuni aderenti.

- la raccolta differenziata dei rifiuti;
- la raccolta dei rifiuti indifferenziati
- il recupero e/o lo smaltimento di tutti i rifiuti, negli impianti attualmente destinatari e nei futuri impianti previsti per attuare il sistema integrato di smaltimento rifiuti;
- l'espletamento dei servizi di igiene del suolo e di altri servizi di igiene ambientale, sinergici con le precedenti attività.

La S.C.S svolge un'attività:

- attuare la riduzione dello smaltimento finale di rifiuti attraverso il reimpiego ed il riciclaggio;
- attuare forme di recupero per ottenere materie prime ed energia dai rifiuti;
- effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
- attuare la valorizzazione di tutte le frazioni recuperabili dai rifiuti, compatibilmente ai limiti e vincoli di ordine tecnico, economico ed ambientale;
- potenziare le attività di riduzione, riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti;
- inviare allo smaltimento, in impianti idonei realizzati impiegando le migliori tecnologie esistenti, una frazione sempre minore di rifiuti al fine di realizzare l'autosufficienza dello smaltimento dei rifiuti urbani nell'ambito di pianificazione territoriale e ridurre la movimentazione dei rifiuti;
- utilizzare le tecnologie più idonee a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.

La Società Canavesana servizi è lo strumento operativo dei comuni associati per assicurare l'esercizio sovracomunale di funzioni istituzionali ossia il servizio d'igiene urbana.

E' una società a capitale interamente pubblico, partecipata solo da enti locali, e, diversamente dalle società puramente commerciali non persegue, in via principale, uno scopo di lucro tanto più, se si considera che svolge un fondamentale servizio d'igiene urbana, assolutamente indispensabile e funzionale al perseguimento dei fini istituzionali degli enti affidanti.

L'affidamento ad un unico gestore, anche se pubblico, va nella direzione di promuovere ed incentivare politiche di aggregazione in ambiti pluricomunali atte a superare le tradizionali frammentazioni ed a realizzare idonee economie di scala.

Il mantenimento della partecipazione è coerente con la scelta della gestione del servizio d'igiene ambientale mediante un soggetto controllato interamente da soggetti pubblici, complementare alla partecipazione al



consorzio obbligatorio di bacino e funzionale al controllo delle scelte manageriali e strategiche nella gestione del servizio. La società negli ultimi 5 esercizi, non ha rilevato perdite di bilancio e la media triennale del fatturato degli anni, quale che sia il triennio di riferimento (2015/2017 o 2016/2018) sia o meno comprensivo dei contributi in conto esercizio, è superiore al milione di euro.

La partecipazione è funzionale all'esercizio dei poteri di verifica ed alle opportunità informative derivanti dalla qualità di socio nonché al soddisfacimento delle condizioni per l'in house providing.

Al fine di valorizzare pienamente la partecipazione dei soci, ancorché singolarmente minoritarie, e in corso di approvazione con iter destinato a concludersi entro breve termine, una importante modifica statutaria che prevede l'istituzione del "Comitato per il controllo analogo congiunto", organo preposto a verificare che la società operi coerentemente agli indirizzi operativi e gestionali impartiti congiuntamente ed agisca in conformità ai principi ed ai presupposti dell'in-house providing.

La modifica statutaria è conforme agli indirizzi espressi dalla Corte dei Conti sulla necessità di formalizzare il coordinamento fra i soci pubblici in enti con partecipazione pubblica totale o maggioritaria poiché ciascun ente è tenuto ad assumere "le iniziative del caso presso gli altri soci pubblici allo scopo di rendere coerente la situazione giuridica formale con quella desumibile dai comportamenti concludenti posti in essere o, in mancanza di tali comportamenti, allo scopo di valorizzare pienamente la prevalente partecipazione pubblica in essere"

La società possiede un'unica azione del Banco popolare BPM, partecipazione indiretta non degna di rilievo.

Conclusioni

Non si riscontrano alla società in esame le fattispecie previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P.;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) **nessità di contenimento dei costi di funzionamento;**
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Si conferma l'intenzione dell'amministrazione, di mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nella società in quanto indispensabile al perseguimento delle attività istituzionali del Comune. Non si ritiene necessaria l'inclusione in un piano di riassetto.

Turismo Torino e Provincia s.c.r.l.

Sede legale: Via Maria Vittoria 19, 10123 Torino, Italia

P.Iva/ Cod.Fis: 07401840017 - REA di Torino: 890093

Capitale sociale di € 835.000 (Fondo consortile precedente la trasformazione euro 1.169.000)

Il Capitale sociale suddiviso in 1670 quote e il Comune di Caluso possiede nr. 3 quote per un importo di euro 1.500 corrispondente allo 0,18% del totale, Non esiste un socio con maggioranza assoluta tuttavia gli enti maggiori posseggono, complessivamente, 1170 quote totali ossia la maggioranza assoluta:

Comune di Torino	480
Città Metropolitana di Torino	320
Regione Piemonte	320



I comuni partecipano, complessivamente per 443, le categorie di operatori interessate per 27 quote, i soggetti privati per 30.

In base all'art. 11 dello Statuto I soci sono tenuti a versare entro il 30 giugno di ogni anno, un contributo ai sensi dell'art. 2615 ter c.c. - sulla base del bilancio di previsione e relativo piano di azioni approvati dall'Assemblea nel rispetto dei criteri stabiliti dai soci pubblici – in misura proporzionale alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale.

I contributi di cui al comma 1 sono determinati con delibera adottata dall'Assemblea entro la fine dell'esercizio precedente sulla base della previsione del budget e non possono superare l'ammontare del valore nominale della quota consortile posseduta da ciascun socio moltiplicato per due.

L'ente "*Turismo Torino e Provincia s.c.r.l.*" è il Convention & Visitors Bureau della città di Torino e del suo territorio provinciale. Nato dalla fusione fra ATL1 "Turismo Torino", ATL2 "Montagnedoc" e ATL3 "Canavese e Valli di Lanzo nel 2007 e dall'incorporazione di Torino Convention Bureau nel 2010, è l'organismo preposto alla promozione della provincia di Torino, quale destinazione di turismo leisure, sportivo, naturalistico, culturale, viaggi individuali e di gruppo, congressi, convention, viaggi incentive e turismo d'affari.

L'attività si concretizza da un lato nella comunicazione, con lo sviluppo e la realizzazione di materiali informativi di promozione e accoglienza, che presentano in modo integrato e attraente il prodotto "Torino e provincia" secondo le esigenze e i trend del mercato in Italia e all'estero; dall'altro nella promozione sia verso la stampa nazionale e internazionale e gli operatori professionali del segmento leisure e MICE (meeting, incentive, conventions and exhibitions/events), sia verso il cliente finale, sempre più interlocutore diretto; dall'altro ancora nell'accoglienza dei turisti attraverso gli Uffici del turismo e infine nella presentazione di candidature per l'acquisizione di grandi congressi.

I piccoli comuni italiani sono una realtà positiva nel panorama turistico nazionale che dimostra capacità di tenuta e di attrazione rispetto ad altri settori dell'offerta turistica anche nel recente periodo di crisi. I piccoli comuni sono, insieme ai parchi le realtà che più di altre riescono ad intercettare quella nuova domanda turistica sempre più attenta alla qualità dell'offerta culturale, territoriale ed ambientale. Al fine di consentire alle persone vogliono investire il proprio tempo libero per conoscere luoghi e culture facendo esperienza allo stesso tempo aggreganti, autentiche e formative bisogna saper offrire nuove chiavi di lettura, di interpretazione e di fruizione dello straordinario patrimonio storico, culturale, ambientale, naturale ed enogastronomico dei piccoli comuni. Un singolo ente di piccole dimensioni per diffondere la propria offerta turistica e far conoscere il proprio patrimonio storico, artistico, culturale ed enogastronomico deve necessariamente essere inserito in un contesto più ampio anche per cogliere le opportunità di contributi nazionali, regionali o comunitari.

La società possiede una partecipazione minoritaria pari al 9% in "City Sightseeing Torino Srl p.i.09725480017 con sede legale in Via Maria Vittoria, 19 Torino società che si occupa di trasporto e noleggio di autovetture con finalità turistiche e la restante parte del capitale è posseduta da SIGHTSEEING ITALY con Sede Legale Via il Prato, 71 - 50123 Firenze .Cod.Fis. & P. IVA 05272360487

La modesta percentuale di partecipazione alla capogruppo, il ridotto contributo annuo richiesto e la funzione strumentale allo sviluppo economico del territorio rendono la partecipazione meritevole di essere mantenuta.

A maggior ragione la percentuale di partecipazione indiretta in City Sightseeing Torino srl pari allo 0,0162% rende di fatto impossibile incidere sulle scelte di gestione ordinaria, straordinaria e d'investimento.

Conclusioni

Non si riscontrano alla società in esame le fattispecie previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P.;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;



- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Si conferma l'intenzione dell'amministrazione, di mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nella società in quanto indispensabile al perseguimento delle attività istituzionali del Comune.

Al fine di fornire un quadro completo ed esaustivo di seguito si elencano le partecipate della società SMAT, quindi indirettamente partecipate dal comune di Caluso;

Si segnala che il Comune di Caluso, data l'esiguità della partecipazione nella società TURISMO TORINO srl, non è in grado d'influire autonomamente sulle scelte di gestione e d'investimento, specie in partecipazioni in altre imprese ne' sono previste clausole statutarie o patti parasociali con specifico oggetto: a tal proposito si richiama la FAQ 14 del MEF che precisava espressamente come oggetto della ricognizione fossero le partecipazioni indirette possedute tramite una "controllata".

Si conferma l'intenzione dell'amministrazione, di mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nella società Turismo Torino srl in quanto indispensabile al perseguimento delle attività istituzionali del Comune. Non si ritiene necessaria l'inclusione in un piano di riassetto.

In conclusione, per nessuna delle partecipazioni dirette si rende necessario l'adozione di un piano di riassetto o razionalizzazione mentre per le partecipazioni indirette l'ente è impegnato a vigilare entro i ristretti limiti consentiti dallo status di socio di minoranza dell'azionista.

Società SMAT -SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO

Sede legale: Corso XI Febbraio nr. 14 – 10152 Torino

Capitale Sociale nominale Euro 345.533.761,65

CF.P.IVA e Registro delle imprese di Torino: 07937540016

Il comune di Caluso possiede nr. 7 Azioni ordinarie per un valore nominale di euro 451,85 (Capitale sociale di euro 345.533.761,65) corrispondente ad una quota dello 0,00013% l'1° aprile 2001, dal conferimento dell'Azienda Acque Metropolitane Torino S.p.A. e dell'Azienda Po Sangone, nasce la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (SMAT).

La società SMAT è esclusa dalla ricognizione perché ai sensi dell'art. 26 c. 5 del Dlgs 175/2016 ha adottato entro la data del 30 giugno 2016 atti volti all'emissione di strumenti finanziari diversi dalle azioni quotati in mercati regolamentati e il procedimento di quotazione si è conclusa il 13/04/2017

La SMAT dal 1° luglio 2008, e sino al 31 dicembre 2033, ha assunto la qualità di Gestore Unico d'Ambito del Servizio Idrico Integrato anche per i territori dei Comuni sinora serviti da precedenti gestori.

Il Gruppo SMAT attualmente gestisce le fonti d'approvvigionamento idrico, gli impianti di potabilizzazione e distribuzione di acqua potabile, le reti di raccolta, depurazione e riuso dei reflui urbani, per un bacino d'utenza che ha raggiunto 292 Comuni e oltre 2 milioni di abitanti serviti.

La Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. - SMAT S.p.A. è un'Azienda a totale partecipazione pubblica e gestisce il Servizio Idrico Integrato a favore di 292 Comuni dell'Area Metropolitana Torinese per una popolazione di oltre 2,2 milioni di abitanti serviti.

In particolare, SMAT gestisce:

- fonti diversificate di approvvigionamento idrico;
- reti di adduzione, impianti di potabilizzazione, serbatoi e reti di distribuzione di acque potabili;



- reti di raccolta di acque reflue, stazioni di sollevamento, impianti di depurazione e di riuso delle acque trattate;
- impianti di cogenerazione e recuperi energetici.

L'Azienda garantisce sempre la qualità e la continuità del servizio in tutto il territorio servito, anche in caso di emergenza, ed assicura la costante salvaguardia delle risorse idriche e dell'ambiente, grazie ad un sistema produttivo e gestionale fra i più avanzati e moderni in Europa.

Conclusioni

Pur non essendo oggetto della presente ricognizione, in ogni caso, non si riscontrano nella società in esame le fattispecie previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P.;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Si conferma l'intenzione dell'amministrazione, di mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nella società in quanto indispensabile al perseguimento delle attività istituzionali del Comune.

Caluso, li 26 DIC. 2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.l. Dr. Ezio IVALDI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE CONTABILITA' E FINANZE

f.l. Dr. Danilo BERTOLDI



